

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

(Art. 37 del D. Lgs. n.368/1999 e successive modifiche)

TRA

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, codice fiscale 80213750583, con sede in Via Cracovia, 50 C.A.P. 00133, Roma, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Nathan Levaldi Ghiron,

La Regione Lazio, rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa _____,

E

Il/La Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____,
il __/__/____, codice fiscale _____, ammesso/a **nell'a.a. 2024/2025** al I anno della Scuola di Specializzazione in _____
a seguito di utile inserimento nella graduatoria nazionale del concorso a nr. ____ posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche.

SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. 1

1. Il presente contratto decorre dal **1° novembre 2025** ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti (Regione Lazio: determinazione n. 1431 del 14 aprile 2008).

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e malattia, sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

ART. 2

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la Regione Lazio si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della Scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università ed Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

ART. 3

1. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la Regione Lazio garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

ART. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

3. È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti.

4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 6

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo della scuola frequentata, come previsto dal D.P.C.M del 7 marzo 2007. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo degli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 7

Il medico in formazione specialistica dichiara di aver letto il Codice etico dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata pubblicato sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://web.uniroma2.it/it/contenuto/codice-etico-e-di-comportamento> e di impegnarsi a conformare il proprio comportamento alle regole in esso contenute, essendo consapevole delle responsabilità connesse alla loro violazione.

ART. 8

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

ART. 9

Trattamento dati personali

1. I dati del medico in formazione specialistica saranno trattati dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dalla Regione Lazio conformemente al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

2. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la Regione Lazio, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali degli studenti, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, si impegnano a fornire ai medici in formazione specialistica informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

3. I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per l'Università:
 - Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).
 - Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it.
- Per la Regione Lazio:
 - Titolare del Trattamento: Giunta della Regione Lazio, contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.lazio.it, PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, con sede legale in: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma (RM).
 - Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it.

ART.10

Il presente contratto decorre dalla data dal **1° novembre 2025**.

I Contraenti:

Per l'**Università degli Studi di Roma Tor Vergata**,
il Rettore, Prof. Nathan Levialdi Ghiron

Per la Regione Lazio, il/la Dott./D.ssa

Il Medico in formazione specialistica, Dott./Dott.ssa

Roma, __/__/____